

REGOLAMENTO

Art. 1

E' prevista l'ammissione di nuove associazioni che posseggano i requisiti stabiliti dallo Statuto; detta ammissione è deliberata dall'assemblea con le stesse modalità adottate per l'elezione della Presidente; l'associazione istante dovrà presentare copia del proprio statuto.

Art. 2

Una associazione cessa di far parte della Consulta se perde i requisiti previsti dallo Statuto; in tale caso la decadenza dovrà essere deliberata a maggioranza qualificata di 2/3 delle consultrici.

Art. 3

Le assemblee sono pubbliche, salvo contraria delibera.

Art. 4

Le due Vice Presidenti e le Segretarie componenti l'Ufficio di Presidenza sono elette dall'Assemblea secondo le modalità indicate nello statuto.

Art. 5

Le Vice Presidenti hanno la rappresentanza della Consulta solo nei casi di espresa delega della Presidente o su mandato dell'Assemblea.

Art. 6

L'Assemblea elegge due delegate, una effettiva ed una supplente, alla CONSULTA REGIONALE. Le due delegate restano in carica fino al termine della legislatura regionale per la quale sono state designate.

L'elezione avverrà con la qualifica di 2/3 delle Consultrici.

Art. 7

La mancata partecipazione, per tre volte consecutive, senza sostituzione o senza giustificato motivo delle Delegate effettive di una associazione componente, le fa decadere dall'incarico.

Di ciò deve essere data comunicazione all'organizzazione di appartenenza con lettera raccomandata, con invito a nominare nuove delegate, a mezzo lettera raccomandata, entro il 3° giorno dal ricevimento della comunicazione.

Art. 8

La Presidente e le Vice Presidenti curano l'esecuzione delle delibere assembleari e predispongono il lavoro dell'Assemblea; in caso di urgenza, la Presidente, d'accordo con l'Ufficio di Presidenza, può prendere decisioni con l'obbligo di riferire al più presto anche convocando, se del caso, l'Assemblea.

La Segretaria cura la redazione e la conservazione dei verbali ed assiste la Presidente nelle attività di istituto; la Tesoriera conserva, amministra e rende conto del fondo spese, coadiuvando, se necessario la Segreteria nei compiti ad essa affidati.

Art. 9

Le Assemblee sono tenute ordinariamente il primo martedì di ogni mese; l'ordine del giorno (O.D.G.) della successiva Assemblea viene

stabilito al termine di quella precedente; se ciò non fosse possibile, sarà inviato un avviso scritto per ogni associazione componente.

Il rispetto dell'O.D.G. è obbligatorio, a meno che l'Assemblea non decida, volta per volta, diversamente.

L'Assemblea può essere convocata in via Straordinaria dall'Ufficio di Presidenza o a richiesta di almeno 1/3 delle Consultrici.

Art. 10

In qualunque momento potrà essere richiesta la verifica dell'esistenza delle condizioni di validità dell'Assemblea.

Art. 11

Le deliberazioni saranno assunte attraverso votazioni, normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione degli Organi statutari, per argomenti che riguardano singole persone e, ove ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 delle presenti, la votazione sarà fatta a scrutinio segreto.

Art. 12

Alle riunioni possono partecipare insieme ai membri effettivi, anche quelli supplenti, con diritto di voto solo in assenza del membro effettivo.

Art. 13

La Partecipazione alle Commissioni ed ai gruppi di studio, aperta anche a contributi di esperti esterni invitati dalla Commissione operante o dalla Consulta, avverrà per disponibilità dichiarata delle singole Consultrici.

Ogni Associazione dovrà garantire la presenza di una delegata ad almeno una Commissione o un gruppo di studio.

All'interno di ogni commissione o di ogni gruppo di studio verrà nominata una coordinatrice, con il compito di convocare le riunioni, informare anche la Presidenza, regolare e tenere i contatti con l'Assemblea o con l'Ufficio di Presidenza.

Sarà redatto un verbale dei lavori delle Commissioni.

La mancata partecipazione, per tre volte consecutive senza giustificato motivo, alle riunioni delle Commissioni, farà decadere la Consultrice non partecipante.

Art. 14

Ogni associazione componente della Consulta è tenuta al versamento di un contributo annuale da stabilirsi con deliberato assembleare.

Questo contributo sarà la condizione per esercitare il diritto al voto. La regolarità è indicata dal pagamento effettuato entro il 31 Dicembre dell'anno precedente. In caso di votazione il computo del "quorum" sarà ricalcolato tenendo conto degli aventi diritto in quel momento.

Art. 15

Eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento devono essere approvate con le stesse modalità adottate per l'elezione della Presidente